

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 8 giugno 2023 n. 16238

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18947-2017 R.G. proposto da:

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in (██████████) presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati, ██████████
██████████

-**controricorrente**-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 472 DEL 2017 depositata il
15/03/2017 N. R.G. 388 DEL 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.3.2017, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda con cui Soc. Coop. [REDACTED] aveva chiesto dichiararsi l'invalidita' del verbale di accertamento con cui l'INPS le aveva contestato il pagamento dei contributi in misura inferiore al minimale giornaliero e ha rigettato nel merito l'opposizione proposta avverso l'anzidetto verbale, dichiarando dovute le somme ivi esposte a titolo di differenze contributive e oneri accessori;

che avverso tale pronuncia Soc. Coop. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l'INPS ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell'8.3.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 2248 del 1865, all. E, articoli 4 e 5, nonche' degli articoli 34, 37 e 112 c.p.c., anche in relazione agli articoli 1362 ss. c.c., per avere la Corte di merito dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda volta alla declaratoria d'invalidita' del verbale di accertamento, ancorche' detta domanda avesse in realta' ad oggetto l'inidoneita' del predetto verbale a costituire titolo per la pretesa richiesta di differenze contributive e sanzioni civili e l'invalidita' del verbale medesimo fosse stata dedotta esclusivamente in via incidentale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della l. n. 389 del 1989, articoli 1, e 112 e 437, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il gravame dell'INPS nonostante che contenesse profili di accertamento in fatto e temi di indagine affatto diversi da quelli proposti in primo grado;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'articolo 112 c.p.c., anche in relazione agli articoli 279 e 178 c.p.c., nonche' di violazione del Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 13, anche in relazione alla l. n. 241 del 1990, articolo 3, nonche' del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articoli 9, comma 1, e 51, Testo Unico n. 917-1986, per non avere la Corte di merito statuito in ordine alle censure gia' accolte in prime cure e riproposte in appello concernenti la difformita' del verbale di accertamento rispetto al modello legale;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 389 del 1989, articolo 1, anche in relazione all'articolo 51, Testo Unico n. 917 del 1986, per avere la Corte territoriale

ritenuto la fondatezza nel merito della pretesa dell'INPS, ancorche' riposasse su indimostrati presupposti sia in fatto che in diritto;

che il primo motivo e' inammissibile per carenza d'interesse, atteso che i giudici territoriali, pur ritenendo che la domanda concernente la declaratoria d'invalidita' del verbale di accertamento fosse stata spiegata principaliter e non gia' incidenter tantum, al solo fine di contestare la pretesa creditoria, hanno comunque deciso la lite anche nel merito, ritenendo la sussistenza del credito per differenze contributive fatto valere con il verbale medesimo;

che il secondo motivo e' infondato, atteso che dei tre profili di novita' individuati dall'odierna ricorrente nel contenuto dell'appello dell'INPS (e analiticamente indicati a pag. 12 del ricorso per cassazione), il primo, concernente "gli esoneri, le detrazioni e i benefici di cui a pag. 4 dell'atto di gravame" non risulta esser stato preso in considerazione dalla sentenza qui impugnata, mentre il secondo e il terzo (concernenti, rispettivamente, "il riferimento al minimale giornaliero, in luogo del calcolo dei minimali su base annua" e "l'erroneita' nel computo della retribuzione di istituti contrattuali, come le ferie, la tredicesima ecc. e l'erronea applicazione degli obblighi derivanti dai CCNL") null'altro costituivano se non illustrazione della contestazione contenuta nel verbale relativa al "mancato rispetto dei minimali di legge" (cfr. il contenuto del verbale per come ritualmente trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione), essendo il "minimale mensile x 6/45" (ibid.) null'altro che una modalita' di calcolo delle eventuali differenze dovute sul minimale giornaliero da corrispondere sulle retribuzioni "di operai che svolgono lavoro di portierato per i quali e' previsto come divisore/orario settimanale 45 ore" (ibid.);

che il terzo motivo, analogamente al primo, e' carente d'interesse, atteso che, essendo la giurisdizione ordinaria finalizzata alla cognizione piena dei diritti fatti valere in giudizio e non gia' alla demolizione di provvedimenti amministrativi, l'eventuale difformita' tra lo schema legale di cui al Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 13, e il contenuto concreto di un verbale di accertamento non esime il giudice dal potere-dovere di decidere nel merito della sussistenza della pretesa creditoria che per suo tramite si e' fatta valere, s'intende iuxta alligata et probata;

che, con riguardo al quarto motivo, va premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui alla l. n. 153 del 1969, articolo 12, e quelle sul minimale contributivo di cui al Decreto Legge n. 338-1989, articolo 1, (conv. con l. n. 389-1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non puo' essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva (cosi' Cass. n. 46 del 2009, seguita da numerose succ. conf.);

che, incentrandosi le critiche di parte ricorrente sul concetto di retribuzione imponibile di cui alla l. n. 153 del 1969, articolo 12, (che rinvia all'articolo 51, Testo Unico n. 917 del 1986), e non invece sul minimale da corrispondere sulla scorta dei contratti collettivi di cui alla Decreto Legge n. 338 del 1989, articolo 1, (dal computo del quale affatto correttamente i giudici di merito hanno escluso le somme corrisposte a titolo di retribuzione indiretta, derivandone in caso contrario l'elusione dell'obbligo di commisurare l'imponibile alla retribuzione oraria e giornaliera prevista dal contratto collettivo), il motivo risulta inammissibile, siccome inidoneo ad attingere la ratio decidendi della sentenza impugnata;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.